

**Dispositivo**

- 1) L'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che la parte della quota di zucchero assegnata a un'impresa che sia stata oggetto di un ritiro preventivo in applicazione dell'art. 3 del regolamento (CE) 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2006, n. 1542, è inclusa nella base di calcolo del contributo temporaneo per la ristrutturazione.
- 2) L'esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 11 del regolamento n. 320/2006.

(<sup>1</sup>) GU C 92 del 12.4.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof — Austria) — David Hütter/Technische Universität Graz**

(Causa C-88/08) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione basata sull'età — Determinazione della remunerazione dei dipendenti a contratto statali — Esclusione dell'esperienza professionale acquisita anteriormente al compimento dei diciotto anni)*

(2009/C 180/24)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrente: David Hütter

Convenuta: Technische Universität Graz

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazione in ragione dell'età — Normativa nazionale che esclude il computo di periodi di servizio prestati prima del compimento del diciottesimo anno di età nella determinazione della retribuzione degli agenti contrattuali

**Dispositivo**

Gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, al fine di non sfavorire la formazione generale rispetto alla formazione professionale e di promuovere l'inserimento dei giovani apprendisti sul mercato del lavoro, esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 128 del 24.5.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG**

(Causa C-102/08) (<sup>1</sup>)

*(Sesta direttiva IVA — Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma — Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva — Modalità d'esercizio — Diritto alla detrazione — Distorsioni di concorrenza di una certa importanza)*

(2009/C 180/25)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Süd

Convenuta: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

**Oggetto**

Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, secondo e quarto comma, nonché dell'art. 13 della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore

aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Qualificazione come attività economica o come gestione patrimoniale della locazione a lungo termine di uffici e posti macchina da parte di un organismo di diritto pubblico — Modalità di esercizio della facoltà degli Stati membri di considerare come attività delle pubbliche autorità le attività di organismi di diritto pubblico esentate in forza degli artt. 13 o 28 della direttiva 77/388/CEE

### Dispositivo

- 1) *Per potersi avvalere della facoltà di cui all'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, facoltà in virtù della quale determinate attività degli organismi di diritto pubblico, esentate a norma degli artt. 13 o 28 della stessa direttiva, sono considerate come attività della pubblica autorità, gli Stati membri devono adottare una norma espressa.*
- 2) *L'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che gli organismi di diritto pubblico devono essere considerati come soggetti passivi per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità non solo quando il loro non assoggettamento, a norma del primo o del quarto comma di tale disposizione, provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza a danno di loro concorrenti privati, ma anche quando esso provocherebbe siffatte distorsioni a loro stesso danno.*

(<sup>1</sup>) GU C 142 del 7.6.2008.

### **Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-109/08) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE — Direttiva 98/34/CE — Norme e discipline tecniche — Disciplina nazionale applicabile ai giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici al computer — Sentenza della Corte che accerta l'esistenza di un inadempimento — Mancata esecuzione — Art. 228 CE — Sanzioni pecuniarie)**

(2009/C 180/26)

Lingua processuale: il greco

### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniou, V. Karra e P. Mylonopoulos, agenti)

### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa esecuzione della sentenza della Corte 26 ottobre 2006, causa C-65/05 — Violazione degli artt. 28, 43 e 49 CE e dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37) — Normativa nazionale applicabile ai giochi elettronici al computer — Domanda di fissare una penalità

### Dispositivo

- 1) *Non avendo modificato gli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 che stabilisce un divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge, di installare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, conformemente agli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE nonché all'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, la Repubblica ellenica non ha attuato tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 26 ottobre 2006, causa C-65/05, Commissione/Grecia comporta e, di conseguenza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 228 CE.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità di EUR 31 536 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza Commissione/Grecia a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza Commissione/Grecia.*
- 3) *La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una somma forfettaria di EUR 3 milioni.*
- 4) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 116 del 9.5.2008.